
Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)

del 20 aprile 2010 (stato 1 gennaio 2025)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti l'art. 9 della legge federale sull'energia²⁾, nonché l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 82 cpv. 2 della Costituzione cantonale³⁾, visto il messaggio del Governo del 12 gennaio 2010⁴⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina i compiti e le attività che competono al Cantone nel campo della politica energetica.

² Regolamentazioni di leggi specifiche nel settore dell'approvvigionamento elettrico⁵⁾ e dell'utilizzazione delle forze idriche⁶⁾ hanno la precedenza sulla presente legge.

³ Nel loro agire, Cantone e comuni considerano il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essi adottano a questo scopo anche provvedimenti secondo altre legislazioni, segnatamente nei settori della pianificazione del territorio, dell'edilizia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tasse.

Art. 2 Scopo

¹ La presente legge mira:

- a) a un impiego dell'energia efficiente e sostenibile;
- b) a un approvvigionamento energetico parsimonioso e rispettoso dell'ambiente;
- c) alla sostituzione di vettori energetici fossili;

¹⁾ PGC 2009/2010, 498

²⁾ RS [730.0](#)

³⁾ CSC [110.100](#)

⁴⁾ pagina 283

⁵⁾ Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni, CSC [812.100](#)

⁶⁾ Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni, CSC [810.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

d) a un maggiore impiego di energie indigene e rinnovabili.

² Essa disciplina la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni e terzi.

Art. 3 Obiettivi

¹ Il Cantone fornisce un contributo agli obiettivi di riduzione e sostituzione a lungo termine di una "società a 2000 watt", nell'intento di ridurre le emissioni di CO₂ a una tonnellata per abitante e anno.

² Questi obiettivi vanno raggiunti a tappe intermedie, segnatamente facendo in modo che, rispetto allo stato nel 2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e per la produzione di acqua calda:

- a) per i nuovi edifici
 1. venga ridotto dell'40 per cento a partire dal 2011;
 2. venga ridotto dell'50 per cento a partire dal 2015;
 3. venga ridotto dell'60 per cento a partire dal 2020;
 4. venga ridotto dell'80 per cento a partire dal 2035;
- b) per tutti gli edifici abitativi
 1. venga ridotto del 5 per cento e sostituito inoltre con un 5 per cento da energie rinnovabili entro il 2015;
 2. venga ridotto del 10 per cento e sostituito inoltre con un 10 per cento da energie rinnovabili entro il 2020;
 3. venga ridotto del 25 per cento e sostituito inoltre con un 40 per cento da energie rinnovabili entro il 2035.

Art. 4 Eccezioni

¹ In presenza di situazioni straordinarie, e se il rispetto delle disposizioni della presente legge rappresenta un onere sproporzionato, l'autorità competente può concedere delle eccezioni, se non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.

² Le autorizzazioni d'eccezione possono essere vincolate a condizioni e oneri, nonché limitate nel tempo. Dai richiedenti può essere richiesto in particolare l'inoltro di prove specifiche.

2. Piani energetici

Art. 5 Piano energetico cantonale

¹ Il Governo provvede al raggiungimento degli obiettivi della presente legge. A questo scopo elabora un piano energetico ogni quattro anni.

² Il piano energetico determina quali misure vanno prese affinché vengano raggiunti gli obiettivi della presente legge e quantifica i mezzi statali necessari.

Art. 6 Contenuto e misure

¹ Il piano energetico rispecchia lo stato attuale del raggiungimento degli obiettivi. Esso comprende una valutazione del fabbisogno futuro e dell'offerta di energia nel Cantone e fissa lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico e dell'impiego dell'energia a cui si deve mirare.

² Se sulla base del controllo dei risultati emerge che l'obiettivo viene mancato, il Governo può adeguare i requisiti energetici e la promozione nei settori che gli sono stati delegati.

³ Il Governo sottopone il piano energetico al Gran Consiglio sotto forma di rapporto.

Art. 7 Dati di base

¹ Le autorità e i privati mettono a disposizione del Cantone i dati necessari all'elaborazione del piano energetico, in particolare quelli relativi al consumo energetico e al parco immobiliare.

Art. 8 Piano energetico comunale

¹ Secondo le direttive del Governo i comuni possono allestire piani energetici propri. Questi servono ai comuni quale base per attuare a livello comunale gli obiettivi della legge.

² I piani energetici comunali stabiliscono in particolare:

- a) obiettivi;
- b) competenze;
- c) misure differenziate per quanto riguarda luoghi e tempi;
- d) impiego di mezzi.

³ Nel quadro dei loro piani energetici, per un impiego efficiente dell'energia i comuni possono emanare delle disposizioni che vanno oltre le misure cantonali.

3. Misure cantonali

3.1. REQUISITI ENERGETICI

Art. 9 Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia *

¹ Edifici, impianti e attrezzature ed equipaggiamenti a ciò correlati (installazioni tecniche) devono essere pianificati, realizzati e mantenuti in modo tale che l'energia venga impiegata in maniera parsimoniosa, razionale ed efficiente. *

² ... *

Art. 9a * Copertura del fabbisogno termico di nuovi edifici e ampliamenti

¹ Nuovi edifici e ampliamenti di edifici esistenti devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che il loro fabbisogno energetico per riscaldamento, acqua calda, ventilazione e climatizzazione sia conforme allo stato della tecnica.

² Il Governo stabilisce la tipologia e l'entità dei requisiti posti all'impiego di energia. Facendo questo tiene conto in particolare dello scopo di utilizzazione, della redditività nonché del clima nel luogo in cui è situato l'impianto.

Art. 9b * Obbligo di produzione propria di energia elettrica per nuovi edifici

¹ Per nuovi edifici, una parte del fabbisogno di elettricità deve essere coperta con impianti di produzione di energia elettrica installati all'interno, sul tetto o sulle facciate dell'edificio.

² Il Governo determina la tipologia e l'entità della produzione autonoma di elettricità tenendo conto della superficie di riferimento energetico quale base di calcolo.

³ In presenza di un raggruppamento ai fini del consumo proprio conformemente all'articolo 17 della legge federale sull'energia⁷⁾, l'obbligo di produzione propria di energia elettrica per nuovi edifici può essere adempiuto nel quadro di tale raggruppamento. Il Governo disciplina i dettagli.

⁴ Sono esentati dall'obbligo di produzione propria di energia elettrica i nuovi edifici situati in ubicazioni con una radiazione solare globale inferiore a 1250 kWh per m² e anno nonché i nuovi edifici che soddisfano lo standard Minergie. Il Governo può stabilire altre eccezioni.

Art. 9c * Domotica in nuovi edifici

¹ Nuovi edifici senza utilizzazione a scopi abitativi con una superficie di riferimento energetico superiore a 5000 metri quadrati devono essere dotati di impianti per la domotica.

² Il Governo stabilisce i dettagli e le eccezioni.

Art. 10 Riscaldamenti fissi a resistenza elettrica

¹ Non sono ammessi:

- a) l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica destinati al riscaldamento degli edifici e la sostituzione della parte elettrica di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica con circuito idraulico;
- b) l'utilizzo di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di appoggio al riscaldamento;
- c) l'installazione di un nuovo sistema elettrico diretto per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria in edifici abitativi.

² Il Governo fissa le eccezioni.

⁷⁾ RS [730.0](#)

Art. 10a * Sostituzione di generatori di calore in edifici esistenti

¹ In sede di sostituzione del generatore di calore in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi, questi devono essere equipaggiati in maniera tale che almeno il 10 per cento del fabbisogno energetico determinante venga risparmiato oppure coperto con energie rinnovabili.

² Tenendo conto della legislazione federale, il Governo può aumentare fino a un massimo del 20 per cento la quota del fabbisogno energetico determinante che deve essere risparmiata in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi o che deve essere coperta con energie rinnovabili.

³ La sostituzione di un generatore di calore è soggetta all'obbligo di notifica.

⁴ Il Governo stabilisce il metodo di calcolo e le soluzioni standard. Con l'esecuzione a regola d'arte di una soluzione standard il requisito di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato soddisfatto.

⁵ L'acquisto di combustibili rinnovabili gassosi o liquidi nonché l'acquisto di combustibili sintetici prodotti con energia rinnovabile soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 se la loro quota ammonta almeno al 20 per cento. Il Governo disciplina i dettagli.

⁶ Sono esentati dal rispetto del requisito di cui al capoverso 1 gli edifici che sono stati realizzati in base a una licenza edilizia rilasciata a partire dal 1992, che presentano una certificazione Minergie o che nel Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) raggiungono la classe di efficienza complessiva D.

⁷ Il Governo stabilisce le eccezioni.

Art. 11 Riscaldamenti all'aperto

¹ L'installazione di nuovi riscaldamenti fissi all'aperto, in particolare per terrazze, rampe, canali e panchine e la sostituzione di impianti esistenti sono ammesse unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile.

² L'utilizzo di riscaldamenti mobili all'aperto per scopi commerciali, in particolare di diffusori di calore, è ammesso se le emissioni di CO₂ provocate in tal modo vengono compensate. La relativa prova è considerata data se l'utilizzatore può dimostrare l'impiego di energie rinnovabili o presenta l'acquisizione di un certificato per la compensazione delle emissioni di CO₂.

³ Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 12 Piscine riscaldate all'aperto

¹ La costruzione di nuove piscine riscaldate all'aperto o il risanamento di impianti esistenti, nonché la sostituzione e la modifica sostanziale degli impianti tecnici necessari per il loro riscaldamento sono ammessi unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile.

² Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 13 Conteggio individuale del consumo di calore *

¹ Nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici e gruppi d'edifici esistenti. *

² Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 14 Grandi consumatori

¹ I grandi consumatori il cui fabbisogno termico annuo supera i 5 GWh o il cui fabbisogno annuo di elettricità supera 0,5 GWh, possono venire obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e a prendere delle ragionevoli misure per ottimizzare i loro fabbisogni energetici.

² In sostituzione degli obblighi conformemente al capoverso 1, con i grandi consumatori è possibile convenire obiettivi di consumo. Tali consumatori possono essere esonerati dal rispetto delle disposizioni energetiche se procedono a un'ottimizzazione globale.

³ Il Governo può fissare eccezioni e obiettivi.

Art. 15 Settori affidati

¹ Il Governo stabilisce di propria competenza i requisiti energetici nei settori seguenti:

- a) protezione termica degli edifici (protezione termica invernale ed estiva, nonché fabbisogno termico di nuovi edifici, trasformazioni e cambiamenti di destinazione, locali frigoriferi e di congelazione, serre e spazi coperti con strutture pressostatiche);
- b) installazioni tecniche (installazioni di produzione del calore, scaldacqua e accumulatori termici, distribuzione e resa del calore, recupero del calore residuo, installazioni di ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione);
- c) recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica;
- d) energia elettrica negli edifici;
- e) edifici e abitazioni occupati saltuariamente.

Art. 16 Cantone quale modello

¹ Gli edifici di proprietà del Cantone devono contraddistinguersi per un impiego esemplare ed efficiente dell'energia.

² Il Governo stabilisce i requisiti energetici.

Art. 17 Emanazione e adeguamento dei requisiti energetici

¹ Nella determinazione dei requisiti energetici vanno considerati in particolare il modello di prescrizioni energetiche⁸⁾ armonizzato tra i Cantoni e lo stato della tecnica.

3.2. PROMOZIONE

Art. 18 Nuovi edifici con carattere esemplare

¹ Il Cantone può concedere sussidi per nuovi edifici ed edifici sostitutivi con caratteristiche esemplari.

² Il carattere esemplare presuppone segnatamente che si rimanga nettamente al di sotto dei rispettivi requisiti energetici.

Art. 19 Superficie di tamponamento

¹ Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto ai requisiti energetici.

Art. 20 Installazioni tecniche in edifici esistenti

¹ Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese.

Art. 21 Miglioramenti dell'indice di utilizzazione

¹ Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a impianti in processi artigianali e industriali, se in tal modo si ottiene un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quanto richiesto dai requisiti energetici.

Art. 22 Sostituzione di riscaldamenti elettrici

¹ Se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici a resistenza vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese.

Art. 23 Impianti pilota e dimostrativi

¹ Il Cantone può accordare sussidi a impianti per la ricerca, lo sfruttamento e la sperimentazione di energie rinnovabili o di sistemi che risparmiano energia.

⁸⁾ Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), stato: 4 aprile 2008

Art. 23a * Impianti fotovoltaici per elettricità invernale

¹ Il Cantone può concedere sussidi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture se a causa della loro configurazione e del loro posizionamento questi presentano un'efficienza particolare per la produzione di elettricità invernale.

Art. 24 Calcolo

¹ I sussidi conformemente agli articoli 18 – 23a vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri: *

- a) efficienza energetica complessiva
- b) fabbisogno energetico;
- c) sostenibilità;
- d) entità dell'utilizzazione di vettori energetici indigeni e rinnovabili;
- e) indice di copertura con mezzi propri;
- f) tipo e dimensioni dell'edificio;
- g) tipo e dimensioni dell'impianto;
- h) indice di utilizzazione;
- i) costi d'investimento ed energetici.

² Vengono versati sussidi da 1000 a 200 000 franchi. Il Governo stabilisce i dettagli.

Art. 25 Grandi impianti

¹ Nell'interesse dell'approvvigionamento energetico sostenibile e dell'impiego efficiente dell'energia, il Cantone può, nei limiti delle competenze finanziarie accordategli dalla Costituzione cantonale, acquistare, realizzare o gestire grandi impianti di importanza cantonale o regionale per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia.

² Esso può anche partecipare a tali impianti o stanziare sussidi per tali impianti.

Art. 26 Studi

¹ Il Cantone può accordare sussidi fino a 50 000 franchi a studi, se da essi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.

Art. 27 Rapporto tra i diversi sussidi promozionali

¹ Sussidi a misure energetiche attinti da mezzi finanziari della Confederazione o da un programma di promozione nazionale vengono concessi in base ai relativi presupposti per la concessione di sussidi.

² Il diritto a sussidi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale.

³ I sussidi promozionali secondo la presente legge possono essere cumulati. Essi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto.

Art. 28 Prescrizione del diritto a sussidio

¹ Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi.

² I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno.

Art. 29 Divergenze dal progetto

¹ Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto.

3.3. MISURE VOLONTARIE

Art. 30 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

¹ Il Cantone introduce su base volontaria il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

² Il Cantone può versare sussidi fino al 50 per cento dei costi per il CECE.

Art. 31 Promozione di misure volontarie

¹ Il Cantone può promuovere o partecipare a misure volontarie, segnatamente nell'ambito di campagne di risparmio energetico limitate nel tempo.

3.4. INFORMAZIONE, CONSULENZA, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32 Collaborazione

¹ In collaborazione con la Confederazione e i comuni, nonché con le imprese di approvvigionamento energetico e con privati, il Cantone promuove l'informazione e la consulenza dell'opinione pubblica, nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli specialisti.

4. Esecuzione

Art. 33 Competenze

¹ Se non vengono dichiarati responsabili i comuni, l'esecuzione della presente legge spetta al Governo.

Art. 34 Esecuzione delle prescrizioni edilizie

¹ Nell'evasione delle domande di costruzione i comuni devono eseguire segnatamente i seguenti compiti:

- a) verificare il rispetto dei requisiti energetici;
- b) effettuare controlli dei lavori e collaudi finali;
- c) * rilevare i dati energetici rilevanti per determinare il fabbisogno energetico atteso e la sua variazione.
- d) * ...

² Nel quadro di un obbligo di notifica i comuni danno esecuzione alle disposizioni relative al calore rinnovabile in sede di sostituzione del generatore di calore. *

³ I comuni sono competenti per lo svolgimento di procedure secondo il 5° titolo della presente legge in affari comunali. *

Art. 35 Delega di compiti esecutivi a privati

¹ Il Cantone e i comuni possono ricorrere a privati per l'esecuzione e delegare loro segnatamente compiti di verifica, di controllo, di sorveglianza, di informazione e di consulenza.

² Essi attribuiscono i relativi incarichi in base ad accordi di prestazioni.

5. Disposizioni penali ed esecuzione

Art. 36 Disposizioni penali

¹ Chi viola intenzionalmente la presente legge è punito con la multa fino a 40 000 franchi. Se l'atto viene commesso per negligenza, la pena è una multa fino a 10 000 franchi.

² Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

³ I rapporti di rappresentanza vengono giudicati secondo l'articolo 29 del Codice penale svizzero⁹⁾.

⁴ La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 37 Esecuzione

¹ Per imporre gli obblighi derivanti dalla presente legge o da atti normativi e decisioni basati su di essa è possibile disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare la sistemazione da parte della persona responsabile stessa, l'esecuzione sostitutiva a carico della persona responsabile e il ripristino dello stato di legalità.

⁹⁾ [RS 311.0](#)

6. Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione del diritto previgente

¹ La legge sull'energia del Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 è abrogata.

Art. 39 Disposizioni transitorie

¹ Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine secondo il diritto previgente.

² Le procedure non ancora passate in giudicato quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge vanno giudicate secondo il nuovo diritto.

³ Le controversie relative alle condizioni di raccordo per produttori indipendenti secondo l'articolo 7 della legge federale sull'energia¹⁰⁾ nella versione del 26 giugno 1998¹¹⁾ sono decise dal Dipartimento, fatta salva l'impugnazione al Tribunale d'appello. *

Art. 40 Referendum, entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo¹²⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge¹³⁾.

¹⁰⁾ [RS 730.0](#)

¹¹⁾ RU 1999, 197

¹²⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 28 luglio 2010

¹³⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 12 ottobre 2010

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.04.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9	modifica titolo	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9 cpv. 1	modifica	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9 cpv. 2	abrogazione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9a	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9b	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 9c	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 10a	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 13	modifica titolo	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 13 cpv. 1	modifica	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 23a	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 24 cpv. 1	modifica	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 34 cpv. 1, c)	modifica	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 34 cpv. 1, d)	abrogazione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 34 cpv. 2	introduzione	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 34 cpv. 3	introduzione	2020-043
14.06.2022	01.01.2025	Art. 39 cpv. 3	modifica	2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.04.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 9	12.02.2020	01.01.2021	modifica titolo	2020-043
Art. 9 cpv. 1	12.02.2020	01.01.2021	modifica	2020-043
Art. 9 cpv. 2	12.02.2020	01.01.2021	abrogazione	2020-043
Art. 9a	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 9b	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 9c	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 10a	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 13	12.02.2020	01.01.2021	modifica titolo	2020-043
Art. 13 cpv. 1	12.02.2020	01.01.2021	modifica	2020-043
Art. 23a	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 24 cpv. 1	12.02.2020	01.01.2021	modifica	2020-043
Art. 34 cpv. 1, c)	12.02.2020	01.01.2021	modifica	2020-043
Art. 34 cpv. 1, d)	12.02.2020	01.01.2021	abrogazione	2020-043
Art. 34 cpv. 2	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 34 cpv. 3	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 39 cpv. 3	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008